COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

28+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 c-mail: paesaegio@comunebarano.it c-mail cert.: paesaegio@pec.comunebarano.it Via Conado Buono, 1-80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 - P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N° 37 DEL 06.06.2017

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 146 comma 9 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii. e art. 11 co. 5 D.P.R. n° 31/2017)

OGGETTO: Denuncia di Inizio Attività prot. com. n. 2778 del 09.05.2016.

Progetto per le opere di manutenzione straordinaria consistenti nella realizzazione di un pergolato sul terrazzo di pertinenza dell'immobile di proprietà sito in Barano d'Ischia alla Via Vittorio Emanuele n. 92, in catasto al foglio n° 25 p.lla n.

1476 sub 3.

DITTA: GABRICI AMANDA, nata a Napoli il 09.02.1977 e residente in Barano d'Ischia

(NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 88.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con istanza prot. arr. n. 2778 del 09.05.2016, la Sig.ra Amanda GABRICI, nata a Napoli il 09.02.1977 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 88, C.F.: GBRMND77B49F839A, nella qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 92, ha trasmesso la Denuncia di Inizio Attività con richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata ai sensi del D.P.R. n. 139/2010, con i relativi allegati tecnici a firma del Geom. Vincenzo Salvato, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 5966, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii, per l'intervento di: "...opere di manutenzione straordinaria consistenti nella realizzazione di un pergolato sul terrazzo di pertinenza dell'immobile ..." il tutto riferito al manufatto sito in Barano d'Ischia alla Via Vittorio Emanuele n. 92, in catasto al foglio n° 25 p.lla n. 1476 sub 3;
- che per l'esecuzione degli interventi previsti nella suddetta Denuncia di Inizio Attività, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. nº 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. nº 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs 63/08, L. 129/08 e ss. mm. ed ii., dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazione, con legge di conversione nº 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii., nonché del Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

VISTO

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, (pubblicato sulla G.U. nº 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione nº 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., come sostituito con D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del

- D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "R.U.A. (Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale)" del vigente P.T.P.;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 27.05.2016, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 6, punto n. 4 del 31.05.2016 ha espresso il seguente parere: "....omissis.... La commissione esaminata la pratica e rilevato che l'intervento non risulta visibile dalla strada e crea modesto impatto esprime parere favorevole ...omissis....";
- che in data 05.07.2016 il Responsabile del Settore Paesaggistico, Arch. Ciro Liguori, ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.P.R. n. 139/2010, ha elaborato la relativa "Proposta di Accoglimento", in conformità al parere favorevole reso in data 31.05.2016 dalla Commissione per il Paesaggio;
- che con nota del 08.07.2016 prot. n. 4340, veniva trasmessa al MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli la suddetta "*Proposta di Accoglimento*" unitamente alla documentazione ed agli elaborati di progetto dell'intervento in parola;
- che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 11.07.2016 (giusta ricevuta di ritorno agli atti del fascicolo);

VISTO:

- l'art. 17-bis. "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosidetta Legge Madia) recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che in particolare al comma 3 prevede quanto segue "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito";
- la Circolare del MIBACT prot. Nº 13631 del 16.11.2015 Class. 07.01.00/9 avente ad oggetto "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 indirizzi interpretativi e applicativi nota circolare";

RILEVATO:

- che alla data del 06.06.2017 (giusta attestazione prot. n. 3966 del 06.06.2017 emessa dal Responsabile dell'Ufficio Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dall'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosidetta Legge Madia) è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso;

RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 11 c. 9 del D.P.R. n° 31/2017 "...In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica...";
- di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 31.05.2016 dalla Commissione per il Paesaggio;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive



per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

alla Sig.ra Amanda GABRICI, nata a Napoli il 09.02.1977 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 88, C.F.: GBRMND77B49F839A nella qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 92, per le opere consistenti "...opere di manutenzione straordinaria consistenti nella realizzazione di un pergolato sul terrazzo di pertinenza dell'immobile ..." il tutto riferito all'immobile sito in Barano d'Ischia alla Via Vittorio Emanuele n. 92, in catasto al foglio nº 25 p.lla n. 1476 sub 3, e come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, (pubblicato sulla G.U. nº 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento emanato con D.P.R. n. 139/2010, come sostituito con D.P.R. 31/2017 in attuazione dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., in conformità al parere favorevole reso in data 31.05.2016 dalla Commissione per il Paesaggio, come di seguito riportato: "...La commissione esaminata la pratica e rilevato che l'intervento non risulta visibile dalla strada e crea modesto impatto esprime parere favorevole ...".

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dall'art. 11 c.11 del D.P.R. 31/2017.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, nonché alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico (geom. Mattia/Florio)

> [I Responsabile per il Paesaggio (dott. arch. Ciro Liguori.)